

Delibera n. 19461¹**Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016****LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA**

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotti criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

VISTE le proprie delibere n. 19086 e n. 19087 del 23 dicembre 2014 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2015 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

VISTA la propria delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2016, i soggetti tenuti alla contribuzione;

ATTESA la necessità di stabilire, per l'esercizio 2016, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015;

D E L I B E R A :**Articolo 1****Misura della contribuzione**

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2016, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è determinato nelle seguenti misure:

<u>Riferimento normativo</u> (delibera n. 19460/2015)	<u>Soggetti tenuti</u> <u>alla corresponsione</u>	<u>Misura</u> <u>del contributo</u>
Art. 1, lett. a)	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie) autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento	Come da successivo comma 2, punto 2/1
Art. 1, lett. b)	Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia ed imprese di investimento extracomunitarie, con o senza succursale, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento	Come da successivo comma 2, punto 2/2

¹ Resa esecutiva con DPCM del 13 gennaio 2016.

Art. 1, lett. c)	Banche italiane e Poste Italiane Divisione Servizi BancoPosta, Banche comunitarie con succursale in Italia, Banche extracomunitarie, con o senza succursale in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento	Come da successivo comma 2, punto 2/1
Art. 1, lett. d)	Società di gestione del risparmio, società di gestione UE con succursale in Italia, gestori di FIA UE con succursale in Italia, autorizzati a prestare il servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione ordini	Come da successivo comma 2, punto 2/2
Art. 1, lett. e)	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993	Come da successivo comma 2, punto 2/2
Art. 1, lett. f)	Agenti di cambio iscritti alla data del 2.1.2016 nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998	€ 80,00 <i>pro-capite</i>
Art. 1, lett. g)	Società di gestione del risparmio, Sicav, Sicaf, Organismi di investimento collettivo	Come da successivo comma 3,
Art. 1, lett. h)	Imprese di assicurazione autorizzate alla data del 2.1.2016 all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005	€ 5.575,00 <i>pro-capite</i>
Art. 1, lett. i)	Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ² iscritti nell'Albo alla data del 2.1.2016	€ 93,00 <i>pro-capite</i>
Art. 1, lett. j), punto j1)	Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati nazionali	Come da successivo comma 4, punto 4/1

² Denominazione così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: "promotori finanziari" con le parole: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede".

Art. 1, lett. j), punto j2)	Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati comunitari	Come da successivo comma 4, punto 4/1
Art. 1, lett. j), punto j1)	Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati nazionali	Come da successivo comma 4, punto 4/2
Art. 1, lett. k)	Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 che alla data del 2.1.2016 risultano in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999	€ 13.850,00 <i>pro-capite</i>
Art. 1, lett. l)	Soggetti che effettuano offerte al pubblico, diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. g) e h)	Come da successivi commi 5 e 6
Art. 1, lett. m)	Società di revisione e revisori legali	Come da successivo comma 7
Art. 1, lett. n)	Borsa Italiana s.p.a.	€ 3.700.620,00
Art. 1, lett. o)	MTS s.p.a.	€ 381.815,00
Art. 1, lett. p)	Monte Titoli s.p.a.	€ 651.630,00
Art. 1, lett. q)	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	€ 445.175,00
Art. 1, lett. r)	Sim, banche e società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2.1.2016, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	Come da successivo comma 8
Art. 1, lett. s)	Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco Consob	Come da successivo comma 9

Art. 1, lett. <i>t</i>)	Gestori di mercati regolamentati esteri (extra-UE) richiedenti il riconoscimento ex art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998	€ 22.245,00 <i>pro-capite</i>
Art. 1, lett. <i>u</i>)	Gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio iscritti alla data del 2.1.2016 nella sezione ordinaria e nella sezione speciale del registro di cui all'art. 50 <i>quinquies</i> , comma 2, del d.lgs. n. 58/1998	Quota fissa pari a € 1.300,00 maggiorata di € 1.630,00 per i soggetti che alla data del 2.1.2016 risultino aver avviato l'attività
Art.1, lett. <i>v</i>)	Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e gestori di meccanismi di stoccaggio	Come da successivo comma 10
Art. 1, lett. <i>w</i>)	Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari ³	€ 338.145,00

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art.1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è computato come segue:

2/1 per i soggetti di cui alle lettere *a*) e *c*) è computato in misura pari ad € 3.120,00 maggiorato, per le Banche italiane, Poste Italiane - Divisione BancoPosta, Banche comunitarie con succursale in Italia e Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, dello 2,35% dei ricavi da servizi di investimento, per le Società di intermediazione mobiliare dello 0,34% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2014 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2015, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 per le Banche ed ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991 per le Società di intermediazione mobiliare. In particolare saranno considerate le pertinenti sotto voci della voce 40924 per le Banche e della voce 43962 per le Società di intermediazione mobiliare. La misura massima della contribuzione per ciascun intermediario è pari ad € 109.000,00;

2/2 per i soggetti di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2016 [esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g*), del d.lgs. n. 58/1998] nelle seguenti misure:

- a*) un servizio/attività di investimento: € 3.120,00;
- b*) due servizi/attività di investimento: € 11.045,00;
- c*) tre servizi/attività di investimento: € 20.010,00;
- d*) quattro servizi/attività di investimento: € 27.060,00;
- e*) cinque servizi/attività di investimento: € 34.110,00;
- f*) sei servizi/attività di investimento: € 44.690,00.

³ Denominazione così modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016 che ha sostituito le parole: «Organismo dei promotori finanziari», con le parole «Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari».

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art.1, lettera g), della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è computato come segue:

Quota fissa pari a € 4.000,00, maggiorata:

- a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo di un importo di € 1.700,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2 gennaio 2016 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi *retail*). Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti. Sono parimenti esclusi dal computo della contribuzione i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate;
- b) per i soggetti per i quali l'offerta sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2 gennaio 2016 (fondi c.d. "*a finestra*") di € 1.200,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto;
- c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 di € 1.300,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito (fondi *FIA riservati*).

4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. j), della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2016, come segue:

4/1 per gli emittenti italiani di cui alle lettere j1) e j2):

- a) l'importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di € 14.535,00 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 136,10 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 109,42 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione.
- b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di € 14.535,00 per ogni emissione quotata;
- c) l'importo del contributo per le obbligazioni garantite dallo Stato italiano emesse ai sensi dell'art. 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 è pari ad una quota fissa di € 4.130,00 per ogni emissione quotata;
- d) l'importo del contributo per i *warrant* è pari ad una quota fissa di € 14.535,00 per ogni *warrant* quotato;
- e) l'importo del contributo per i *covered warrant*, per i *certificates*, per gli *exchange traded commodities* e per gli *exchange traded notes* è pari ad una quota fissa di € 2.000,00 per ogni strumento quotato;

f) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds*, di *exchange traded funds attivi* e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 2.100,00 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

g) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 450.000,00

4/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera *j1*):

a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi è pari ad una quota fissa di € 14.535,00;

b) l'importo del contributo per i *covered warrant*, per i *certificates*, per gli *exchange traded commodities* e per gli *exchange traded notes* è pari ad una quota fissa di € 2.000,00 per ogni strumento quotato;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds*, di *exchange traded funds attivi* e di sicav è pari ad una quota fissa di € 2.100,00 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

d) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 450.000,00.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *l*), della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è computato come segue:

5/1 offerte di cui alla lettera *l1*) della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015: offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita e/o di ammissione a quotazione di strumenti finanziari, ovvero le offerte al pubblico di acquisto o di scambio per le quali il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto – unico o tripartito – o il prospetto base o il documento d'offerta, sia estinto nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2015 ed il 1° gennaio 2016, ad una quota fissa di € 2.900,00;

5/2 offerte di cui alla lettera *l2*) della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015: offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita e offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio per le quali, a seguito dell'approvazione del prospetto - unico o tripartito - ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta al pubblico, è pari ad una quota fissa di € 5.800,00;

5/3 offerte di cui alla lettera *l3*) della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015:

a) offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita aventi ad oggetto prodotti finanziari che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento ad uno o più attività finanziarie sottostanti quali *covered warrant* o *certificates*, è pari ad una quota fissa di € 5.800,00 per ciascun prospetto – unico o tripartito – o prospetto base approvato, maggiorata di € 590,00 per ogni offerta al pubblico conclusa avente ad oggetto ciascun prodotto distintamente individuato (offerta di una singola *tranche* per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito) emesso a seguito di un prospetto approvato ovvero di condizioni definitive riferite ad un prospetto base approvato;

b) offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti

finanziari (*warrant*) è pari, per ciascuna offerta, ad una quota fissa di € 5.800,00 maggiorata nel caso di offerta avente controvalore superiore ad € 500.000, dello 1,18563% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari ad € 2.500.000 per ciascuna offerta;

- c) offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all'art. 34-ter, comma 4, del regolamento Consob n.11971/1999, è pari ad una quota fissa di € 910,00 per ciascuna offerta conclusa;
- d) offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari, per le altre offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio è pari, per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 5.800,00 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,04335% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna offerta conclusa.

5/4 offerte di cui alla lettera l4) della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015: ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari comunitari, precedute dalla pubblicazione di un prospetto (o prospetto base) di quotazione è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta al pubblico, ad una quota fissa di € 5.800,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione;

5/5 offerte di cui alla lettera l5) della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015: ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), precedute dal rilascio di un giudizio di equivalenza, è pari, per ciascuna operazione di ammissione ad una quota fissa di € 3.500,00.

6. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 5, punto 5/3, lettera d), per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o nel documento d'offerta ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta al pubblico finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: fatturato, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, inferiore a 300 milioni di euro; offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.

7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. m), della delibera 19460 del 16 dicembre 2015 è determinato nella misura del 9,11% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del d.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 16, comma 1 e 43, comma 2, del d.lgs. n. 39/2010.

8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. r), della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

- a) meno di 100 strumenti finanziari trattati: € 21.500,00;
- b) da n. 101 a n. 1.000 strumenti finanziari trattati: € 52.440,00;
- c) da n. 1.001 a n. 3.000 strumenti finanziari trattati: € 79.080,00;
- d) da n. 3.001 a n. 5.000 strumenti finanziari trattati: € 106.200,00;
- e) oltre n. 5.001 strumenti finanziari trattati: € 139.500,00.

9. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. s), della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

- a) meno di n. 100 strumenti finanziari trattati: € 8.610,00;
- b) da n. 101 a n. 200 strumenti finanziari trattati: € 14.700,00;
- c) da n. 201 a n. 400 strumenti finanziari trattati: € 20.160,00;
- d) oltre n. 401 strumenti finanziari trattati: € 25.935,00.

10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. v), della delibera n. 19460 del 16 dicembre 2015 è pari ad una quota fissa di € 1.950,00 a carico di tutti i soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Consob, maggiorata di un importo variabile correlato al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 2 gennaio 2016 nelle seguenti misure:

- a) da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 6.000,00;
- b) da n. 101 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 8.000,00;
- c) oltre n. 201 emittenti aderenti al servizio: € 10.000,00.

Articolo 2 **Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica⁴.

16 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

⁴ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 28.1.2016. La delibera n. 19461 del 16.12.2015 è stata modificata con delibera n. 19548 del 17.3.2016, pubblicata nella G.U. n. 69 del 23 marzo 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2016; in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..